

CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE

Delibera n. 1/10

OGGETTO: presa d'atto dell'abolizione dell'Autorità d'Ambito

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data 5 luglio 2010 presso la sede della Provincia di Roma

PREMESSO

CHE la legge "Galli" 5 gennaio 1994, n. 36 e la legge regionale di attuazione 22 gennaio 1996, n. 6 non facevano riferimento alle cosiddette autorità d'ambito;

CHE la Convenzione di Cooperazione regolante, ai sensi della citata legge regionale n. 6/96, i rapporti tra gli enti locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale Lazio Centrale e sottoscritta il 9 luglio 1997, non fa riferimento alla cosiddetta autorità d'ambito;

CHE le modifiche apportate alla Convenzione di Cooperazione dalla Conferenza dei Sindaci del 26 novembre 1999 e dalle Delibere della Conferenza 3/00, 1/02, 3/02, 3/03 non fanno riferimento alla cosiddetta autorità d'ambito;

CHE la Convenzione di Cooperazione dei Comuni dell'ATO2 istituisce per svolgere le attività di competenza dei Comuni inerenti il servizio idrico integrato questi organismi:

- Conferenza dei Sindaci
- Consulta d'Ambito
- Segreteria Tecnico Operativa

e stabilisce che l'ente responsabile del coordinamento sia la Provincia di Roma, senza mai accennare alla cosiddetta autorità d'ambito;

CHE la denominazione di autorità d'ambito è stata introdotta dalle legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 che ha apportato modifiche a questi articoli della legge regionale 6/1996:

- art. 4 comma 4-bis;
- art. 6 comma 3-bis e 5;
- art. 7 comma 1;
- art. 19 comma 1-bis, 1-quater, 1-sexies, 1-septies;

CHE il nuovo comma 4-bis dell'art. 4 della L.R. 6/1996 stabilisce che quale sia la forma di cooperazione degli enti locali dell'ATO (convenzione o consorzio), la forma di cooperazione è denominata autorità d'ambito;

CHE il nuovo comma 3-bis dell'art. 6 della L.R. 6/1996 definisce autorità d'ambito il soggetto coordinato dalla Provincia di Roma e precedentemente denominato Conferenza dei Sindaci;

CHE la L.R. 14/1998 non ha istituito nuovi soggetti oltre a quelli già individuati dalla L.R. 6/1996 ovvero la Conferenza dei Sindaci, il Presidente della Provincia di Roma e la Provincia di Roma in qualità di coordinatore della Conferenza dei Sindaci, la Consulta d'Ambito e la Segreteria Tecnico Operativa che, con la L.R. 14/1998, hanno continuato ad esplicare le stesse mansioni essendo unicamente mutata la denominazione della Conferenza dei Sindaci in autorità d'ambito;

CHE di conseguenza nei contratti stipulati successivamente alla L.R. 14/1998 per conto della Conferenza dei Sindaci è stata introdotta la denominazione di autorità d'ambito;

CHE l'art. 148 del D.Lgs. 152/2006 ha istituito, a livello nazionale, l'Autorità d'ambito quale "struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale";

CHE per le ragioni riportate nel parere pro veritate del 26 marzo 2009, redatto dall'avvocato Stefano Artero gli enti locali convenzionati dell'ATO2 non hanno proceduto alla costituzione dell'Autorità d'ambito ai sensi del citato art. 148, d. lgs. 152/06;

CHE il comma 38 dell'art. 2 della Legge Finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244) dispone che le Regioni procedano alla rideterminazione degli ATO ai fini della attribuzione delle funzioni in materia di Servizio idrico integrato alle province "ovvero, in alternativa, ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso";

CHE la Regione Lazio ad oggi non ha ancora proceduto ai sensi di quanto disposto dal citato art. 2, c. 38 della l. 244/2007;

CHE deve darsi atto, pur in assenza di nuovi provvedimenti regionali, che la forma associativa prescelta e in vigore nell'ATO2 integra pienamente le disposizioni del citato art. 2, c. 38 lett. a) della l. 244/2007;

CHE sulla G.U. n. 72 del 27 marzo 2010 è stata pubblicata la legge 26 marzo n. 42 di conversione del D.L. 25 gennaio 2010 il cui art. 1, comma 1-quinques del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, qui di seguito riportato, ha introdotto la soppressione delle autorità d'ambito territoriale ottimale:

***"1-quinques.** All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186 è inserito il seguente: «186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

CHE la data di soppressione delle Autorità dovrebbe essere il 27 marzo 2011 se si prende come riferimento la data della legge 42/2010 che ha introdotto questa norma, o il 1° gennaio 2011 se si prende come riferimento la data della legge 191/2009 dove è stata inserita questa nuova norma;

CHE l'art. 1, comma 1-quinques della legge 142/2010, stabilendo che ogni atto compiuto dalle autorità d'ambito territoriale dopo un anno dalla entrata in vigore della legge è nullo lascia piena validità agli atti antecedenti ed in particolare alla Convenzione di Gestione sottoscritta, con il gestore ACEA ATO2 s.p.a., dal Presidente della Provincia di Roma per conto dell'autorità d'ambito ex legge regionale n. 14/98;

CHE la sentenza della Corte Costituzionale 20 novembre 2009, n. 307 afferma che le competenze comunali in ordine al servizio idrico, sia per ragioni storico-normative, sia per l'evidente essenzialità di questo alla vita associata delle comunità stabilite nei territori comunali, devono essere considerate quali funzioni fondamentali degli enti locali, la cui disciplina è affidata alla competenza esclusiva dello Stato in materia di funzioni fondamentali dei Comuni (art. 117, 2 comma, lett. p) della Costituzione);

CHE dopo l'abolizione dell'art. 148 del D.Lgs. 152/2006 la norma statale che dispone la competenza dei servizi idrici ai comuni è l'art. 13 del D.Lgs. 267/2000: *“Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.”*;

CHE a seguito dell'abolizione dell'art. 148 del D.Lgs. 152/2006 le competenze del S.I.I. restano in capo ai Comuni così come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 265/2000 e che tale funzione può essere esplicata dai Comuni interessati tramite convenzione di cooperazione così come previsto dall'art. 30 del citato decreto legislativo e, precedentemente, dall'art. 24 della legge 142/2010;

CHE è in essere la Convenzione di Cooperazione tra i Comuni dell'ATO2 Lazio Centrale Roma per perseguire l'obiettivo del servizio idrico integrato, sottoscritta nel 1997 senza nessun riferimento all'autorità d'ambito territoriale e quindi congruente alla legislazione ora in vigore anche dopo la prossima abrogazione dell'art. 148 del decreto legislativo 152/06;

CHE è necessario per la continuità del servizio idrico integrato che siano mantenute in essere senza discontinuità tutte le attività di monitoraggio, verifica e direzione del servizio idrico integrato tramite gli organismi della Convenzione di Cooperazione nel rispetto della legislazione vigente;

CHE la Segreteria Tecnico Operativa ha richiesto un parere, qui allegato, sui contenuti della presente Delibera allo Studio Legale Vona;

DELIBERA

CHE le premesse del presente atto sono parte integrante della Delibera;

DI prendere atto, così come stabilito dall'art. 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, della prevista prossima abrogazione dell'art. 148 del d. lgs. n. 152/2006 e quindi dell'abolizione delle Autorità d'ambito;

DI dare atto che la Convenzione di Cooperazione sottoscritta nel 1997 dai Comuni dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma ed i suoi contenuti sono congruenti con le disposizioni di legge oggi in vigore compreso il nuovo comma 186 bis della Legge Finanziaria 2010;

DI mantenere le competenze e l'operatività della Conferenza dei Sindaci, della Consulta d'Ambito e della Segreteria Tecnico Operativa così come stabilito dalla Convenzione di Cooperazione attualmente in vigore e sottoscritta nel 1997.

o o o

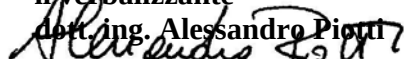
ALLEGATI:

1. Parere dello Studio Legale Vona

L'indirizzo/orientamento discusso e posto in votazione con il testo riportato nel presente documento è stato APPROVATO così come indicato nel Verbale della Conferenza.

o o o

La presente Delibera sarà affissa nell'Albo Pretorio della Provincia di Roma.

il verbalizzante
Dott. Ing. Alessandro Pignatelli


STUDIO LEGALE VONA

AVV. GIUSEPPE VONA
AVV. STEFANO ARTERO
AVV. DANIELA SCATENA

00196 ROMA - VIA GUGLIELMO CALDERINI, 68
TEL. 063.232.481 - TELEFAX 063.232.487
E-mail: vonalex@tiscali.it

All'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale - Roma
Segreteria Tecnico Operativa
Via IV Novembre, 119/a
00187 Roma

Oggetto: parere

In riferimento alla richiesta di parere del 4 giugno 2010 in ordine alla proposta di delibera che la Conferenza dei Sindaci intende adottare e più in generale alle problematiche inerenti la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale prevista dal D.L. del 25 gennaio 2010, n.2 convertito con Legge n.42 del 26 marzo 2010, Vi sottopongo qui di seguito le mie considerazioni.

* * * * *

La proposta di delibera è, a parere dello scrivente, correttamente motivata sotto il profilo logico e giuridico.

Infatti, vengono richiamate le norme che si sono via via succedute nella regolamentazione del Servizio Idrico Integrato e delle modalità con il quale deve essere gestito. Per la ristrettezza dei tempi non si intende qui ripercorrere tutti i passaggi legislativi che regolano la materia, peraltro a Voi ben noti e per l'appunto indicati nella proposta di delibera.

Con riferimento alle Autorità d'ambito territoriale si fa presente che nel corso degli ultimi anni, queste sono state oggetto di interventi non strutturali quanto piuttosto all'interno di politiche di contenimento della spesa pubblica (si pensi ad esempio alla Legge Finanziaria 2008, L. 24 dicembre 2007, n.244).

In questo perimetro si inserisce anche l'ultimo recente intervento legislativo costituito dal D.L. 25 gennaio 2010, n.2. Non a caso questo decreto legge è intitolato "*Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni*" ed in particolare l'articolo 1, il cui comma 1 *quinquies*



disciplina la soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale, è rubricato come "Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali".

Di più. Il comma 1 *quinquies* dell'articolo 1 del D.L. 25 gennaio 2010, n.2 per sopprimere le Autorità d'ambito territoriale non interviene direttamente sugli artt.148 e 201 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 quanto bizantinamente ma significativamente attraverso l'introduzione di un nuovo comma (186 *bis*) all'art.2 della L. 23 dicembre 2009, n.191 cioè della Legge Finanziaria 2010.

Questo sistema di novellazione indica la *ratio* della soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale e cioè la necessità di ridurre le spese degli Enti locali. E questa *ratio* serve ovvero servirà per far luce sulla corretta interpretazione che a questo nuovo comma 186 *bis* si dovrà dare in considerazione della sua poco felice formulazione giuridico redazionale.

Venendo *in medias res*, si osserva innanzitutto che il comma 1 *quinquies* è stato introdotto dalla legge di conversione ed il primo profilo da esaminare è il *dies a quo* per la soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale in quanto la norma recita "*Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni*".

Dunque, si potrebbe intendere che l'anno decorre dalla entrata in vigore della legge di conversione 26 marzo 2010, n.42 che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2010: la soppressione sarebbe, quindi, operativa dal 28 marzo 2011.

In realtà, una interpretazione sistematica e letterale della disposizione induce a ritenere che il riferimento non è alla legge di conversione bensì alla Legge Finanziaria 2010 all'interno della quale viene introdotto il comma 186 *bis*; legge che all'articolo 2, comma 253, espressamente dispone che entra in vigore il 1° gennaio 2010. Pertanto le Autorità d'ambito territoriale sono soppresse dal 1° gennaio 2011 e al tempo stesso le Autorità d'ambito territoriale continuano ad esistere e legittimamente ad operare fino al 31 dicembre 2010.

Infatti, la posticipazione degli effetti della soppressione comporta che le Autorità d'ambito territoriale restano operative fino alla data del 31 dicembre 2010 e ciò trova



conferma nel medesimo comma 186 *bis* che espressamente prevede “*decorso lo stesso termine, (cioè un anno) ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale e' da considerarsi nullo*”: ergo, fino a quella data ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è valido ed efficace.

La ragione per la quale la soppressione non interviene subito è da ricercarsi nella necessità di dar tempo alle Regioni di attribuire con legge le funzioni ora esercitate dalle Autorità d'ambito territoriale. E, in questa ottica, il comma 186 *bis* prevede infatti che gli artt.148 e 201 del D.lgs 3 aprile 2006, n.152 da un lato restano efficaci per ogni Regione fin quando ognuna non adotterà la legge regionale di attribuzione delle funzioni e dall'altro che quegli articoli sono abrogati dal 1 gennaio 2011 (decorso, cioè un anno dalla entrata in vigore della Legge Finanziaria 2010).

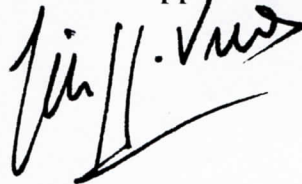
In conclusione, è opinione di chi scrive che il quadro normativo di riferimento non è mutato e, fin quando non interverrà la legge regionale che dovrà nuovamente regolamentare la materia ai sensi del citato comma 186 *bis* ovvero non vi saranno altri interventi normativi anche statali, la Convenzione di Cooperazione sottoscritta nel 1997 dai Comuni dell'Ato 2 è pienamente valida ed efficace ed anche gli organi e le strutture (Conferenza dei Sindaci, Consulte d'Ambito e Segreteria Tecnico Operativa) mantengono intatte le loro competenze, prerogative ed operatività. Peraltro, nulla esclude che la Convenzione, gli Organi e le Strutture possano essere conformi a questi futuri interventi legislativi regionali e/o statali.

* * * * *

Tanto dovevo riferire in evasione dell'incarico conferitomi, resto comunque a disposizione per quanto altro possa occorrere e per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento.

Roma, 10 giugno 2010

Avv. Giuseppe Vona

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Vona', with a stylized flourish at the end.

Allegato: Vostra proposta di delibera

CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE

Delibera n. ZZ/10 - punto 3 O.d.G.

OGGETTO: presa d'atto dell'abolizione dell'Autorità d'Ambito

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data **gg mese** 2010 presso la sede della Provincia di Roma

PREMESSO

CHE la legge "Galli" 5 gennaio 1994, n. 36 e la legge regionale di attuazione 22 gennaio 1996, n. 6 non facevano riferimento alle cosiddette autorità d'ambito;

CHE la Convenzione di Cooperazione regolante, ai sensi della citata legge regionale n. 6/96, i rapporti tra gli enti locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale Lazio Centrale e sottoscritta il 9 luglio 1997, non fa riferimento alla cosiddetta autorità d'ambito;

CHE le modifiche apportate alla Convenzione di Cooperazione dalla Conferenza dei Sindaci del 26 novembre 1999 e dalle Delibere della Conferenza 3/00, 1/02, 3/02, 3/03 non fanno riferimento alla cosiddetta autorità d'ambito;

CHE la Convenzione di Cooperazione dei Comuni dell'ATO2 istituisce per svolgere le attività di competenza dei Comuni inerenti il servizio idrico integrato questi organismi:

- Conferenza dei Sindaci
- Consulta d'Ambito
- Segreteria Tecnico Operativa

e stabilisce che l'ente responsabile del coordinamento sia la Provincia di Roma, senza mai accennare alla cosiddetta autorità d'ambito;

CHE la denominazione di autorità d'ambito è stata introdotta dalle legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 che ha apportato modifiche a questi articoli della legge regionale 6/1996:

- art. 4 comma 4-bis;
- art. 6 comma 3-bis e 5;
- art. 7 comma 1;
- art. 19 comma 1-bis, 1-quater, 1-sexies, 1-septies;

CHE il nuovo comma 4-bis dell'art. 4 della L.R. 6/1996 stabilisce che quale sia la forma di cooperazione degli enti locali dell'ATO (convenzione o consorzio), la forma di cooperazione è denominata autorità d'ambito;

CHE il nuovo comma 3-bis dell'art. 6 della L.R. 6/1996 definisce autorità d'ambito il soggetto coordinato dalla Provincia di Roma e precedentemente denominato Conferenza dei Sindaci;

CHE la L.R. 14/1998 non ha istituito nuovi soggetti i quali, già individuati come Conferenza dei Sindaci, Presidente della Provincia di Roma e Provincia di Roma in qualità di coordinatore della Conferenza dei Sindaci, consulta d'ambito e Segreteria Tecnico Operativa, con la legge regionale n. 14/98, hanno continuato ad esplicare le stesse mansioni essendo unicamente mutata la denominazione della Conferenza dei Sindaci in autorità d'ambito;

CHE di conseguenza nei contratti stipulati da questa data in poi per conto della Conferenza dei Sindaci è stato introdotta la denominazione di autorità d'ambito;

CHE l'art. 148 del D.Lgs. 152/2006 ha istituito, a livello nazionale, l'Autorità d'ambito quale "struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale";

CHE per le ragioni riportate nel parere pro veritate del 26 marzo 2009, redatto dall'avvocato Stefano Artero gli enti locali convenzionati dell'ATO2 non hanno proceduto alla costituzione dell'Autorità d'ambito ai sensi del citato art. 148, d. lgs. 152/06;

CHE il comma 38 dell'art. 2 della Legge Finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244) dispone che le Regioni procedano alla rideterminazione degli ATO ai fini della attribuzione delle funzioni in materia di Servizio idrico integrato alle province "ovvero, in alternativa, ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso";

CHE la Regione Lazio ad oggi non ha ancora proceduto ai sensi di quanto disposto dal citato art. 2, c. 38 della l. 244/2007;

CHE deve darsi atto, pur in assenza di nuovi provvedimenti regionali, che la forma associativa prescelta e in vigore nell'ATO2 integra pienamente le disposizioni del citato art. 2, c. 38 lett. a) della l. 244/2007;

CHE sulla G.U. n. 72 del 27 marzo 2010 è stata pubblicata la legge 26 marzo n. 42 di conversione del D.L. 25 gennaio 2010 il cui art. 1, comma 1-quinques del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, qui di seguito riportato, ha introdotto la soppressione delle autorità d'ambito territoriale ottimale:

"1-quinques. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186 è inserito il seguente: «186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

CHE la data di soppressione delle Autorità dovrebbe essere il 27 marzo 2011 se si prende come riferimento la data della legge 42/2010 che ha introdotto questa norma, o il 1° gennaio 2011 se si prende come riferimento la data della legge 191/2009 dove è stata inserita questa nuova norma;

CHE l'art. 1, comma 1-quinques della legge 142/2010, stabilendo che ogni atto compiuto dalle autorità d'ambito territoriale dopo un anno dalla entrata in vigore della legge è nullo lascia piena validità agli atti antecedenti ed in particolare alla Convenzione di Gestione sottoscritta, con il gestore ACEA ATO2 s.p.a., dal Presidente della Provincia di Roma per conto dell'autorità d'ambito ex legge regionale n. 14/98;

CHE la sentenza della Corte Costituzionale 20 novembre 2009, n. 307 afferma che le competenze comunali in ordine al servizio idrico, sia per ragioni storico-normative, sia per l'evidente essenzialità di questo alla vita associata delle comunità stabilite nei territori comunali, devono essere considerate quali funzioni fondamentali degli enti locali, la cui disciplina è affidata alla competenza esclusiva dello Stato in materia di funzioni fondamentali dei Comuni (art. 117, 2 comma, lett. p) della Costituzione);

CHE dopo l'abolizione dell'art. 148 del D.Lgs. 152/2006 la norma statale che dispone la competenza dei servizi idrici ai comuni è l'art. 13 del D.Lgs. 267/2000: *"Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze."*;

CHE a seguito dell'abolizione dell'art. 148 del D.Lgs. 152/2006 le competenze del S.I.I. restano in capo ai Comuni così come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 267/2000 e che tale funzione può essere esplicata dai Comuni interessati tramite convenzione di cooperazione così come previsto dall'art. 30 del citato decreto legislativo e, precedentemente, dall'art. 24 della legge 142/2010;

CHE è in essere la Convenzione di Cooperazione tra i Comuni dell'ATO2 Lazio Centrale Roma per perseguire l'obiettivo del servizio idrico integrato, sottoscritta nel 1997 senza nessun riferimento all'autorità d'ambito territoriale e quindi congruente alla legislazione ora in vigore anche dopo la prossima abrogazione dell'art. 148 del decreto legislativo 152/06;

CHE è necessario per la continuità del servizio idrico integrato che siano mantenute in essere senza discontinuità tutte le attività di monitoraggio, verifica e direzione del servizio idrico integrato tramite gli organismi della Convenzione di Cooperazione nel rispetto della legislazione vigente;

CHE la Segreteria Tecnico Operativa ha richiesto un parere, qui allegato, sui contenuti della presente Delibera allo Studio Legale Vona;

DELIBERA

CHE le premesse del presente atto sono parte integrante della Delibera;

DI prendere atto, così come stabilito dall'art. 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, della prevista prossima abrogazione dell'art. 148 del d. lgs. n. 152/2006 e quindi dell'abolizione delle Autorità d'ambito;

DI dare atto che la Convenzione di Cooperazione sottoscritta nel 1997 dai Comuni dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma ed i suoi contenuti sono congruenti con le disposizioni di legge oggi in vigore compreso il nuovo comma 186 bis della Legge Finanziaria 2010;

DI mantenere le competenze e l'operatività della Conferenza dei Sindaci, della Consulta d'Ambito e della Segreteria Tecnico Operativa così come stabilito dalla Convenzione di Cooperazione attualmente in vigore e sottoscritta nel 1997.

o o o

ALLEGATI:

1. Parere dello Studio Legale Vona

L'indirizzo/orientamento discusso e posto in votazione con il testo riportato nel presente documento è stato APPROVATO così come indicato nel Verbale della Conferenza.

o o o

La presente Delibera sarà affissa nell'Albo Pretorio della Provincia di Roma.

il verbalizzante
dott. ing. Alessandro Piotti

